COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

50.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Rosini ed altri: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra (1183);

Piro ed altri: Aggancio automatico delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra per quanto concerne gli assegni accessori di cui alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (197);

Fiori: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra (1073);

Orciari ed altri: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra (2946);

Pazzaglia ed altri: Norme sull'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra (3597) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 8, 9

Pallanti Novello 5, 9

Pavan Angelo, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 7

Pisicchio Giuseppe, *Relatore* 5, 7

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,20.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Motetta sostituisce il deputato Bassolino per la seduta odierna.

Discussione delle proposte di legge Rosini ed altri: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra (1183); Piro ed altri: Aggancio automatico delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra per quanto concerne gli assegni accessori di cui alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (197); Fiori: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra (1073); Orciari ed altri: Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra (2946); Pazzaglia ed altri: Norme sull'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra (3597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rosini, Bellocchio, Colucci, Dutto, Scovacricchi, Serrentino, Castagnetti Guglielmo, Visco, Bruzzani, Fiori, Ravasio, Patria, Nucci Mauro, Auleta, Corsi, Umidi Sala, Caccia, Borgoglio, Righi, Ghinami, Ferrari Marte, Baghino e Rubinacci: « Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra »; Piro, Colucci, Capacci e Principe: « Aggancio automatico delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra per quanto concerne gli assegni accessori di cui alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 »; Fiori: « Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra »; Orciari, Buffoni, Moroni, Noci e Tiraboschi: « Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra »; Pazzaglia, Fini, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Franchi, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Martinat, Massano, Matteoli, Mazzone, Mennitti, Mitolo, Nania, Parlato, Parigi, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino, Tremaglia e Valensise: « Norme sull'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra ».

Ricordo che avevamo già esaminato tale provvedimento in sede referente e che era stato redatto un testo unificato sul quale la V Commissione bilancio ha espresso, ai fini del trasferimento in sede legislativa, il seguente parere:

Parere favorevole

a condizione che l'articolo 1 sia sostituito dal seguente:

1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986. n. 656. è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra).* —

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dall'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:

a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e P, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) l'indennità *una tantum* di cui al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

c) l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981;

d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1ª categoria di cui all'articolo 15, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17, l'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20, l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

e) la maggiorazione e l'assegno, previsti rispettivamente dagli articoli 62 e 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

h) gli assegni previsti dagli articoli 4 e 8 della presente legge.

2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà, e negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990 l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1 ».

2. L'adeguamento automatico di cui al comma 1, con le modalità indicate al comma 2 in quanto applicabili, si estende anche agli assegni annui per adeguamento automatico corrisposti ai grandi invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, sugli assegni accessori corrispondenti agli analoghi assegni accessori percepiti dai grandi invalidi di guerra.

3. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra e dei grandi invalidi per servizio, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti »;

e che il comma 1 dell'articolo 2 sia conseguentemente riformulato nella maniera seguente:

« 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 rispettivamente in lire 20, 26 e 37 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio" ».

L'onorevole Pisicchio ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. Recependo il parere della V Commissione bilancio ho predisposto un nuovo testo unificato delle proposte di legge il cui contenuto non necessita di ulteriori argomentazioni, trattandosi di un provvedimento su cui si è ampiamente discusso in sede referente.

Desidero, in ogni caso, illustrare brevemente le principali modificazioni apportate.

In primo luogo, al comma 1 dell'articolo 1 si è provveduto a spostare la data degli adeguamenti automatici dal 1° luglio 1989 (data che avevamo stabilito, dietro suggerimento del Governo, ai fini di una rapida approvazione del provvedimento) al 1° gennaio 1989.

Un'ulteriore modifica, più rilevante, è contenuta al comma 2 dell'articolo 1 ed è relativa alla rimodulazione dei predetti adeguamenti. Rispetto alla precedente formulazione della norma è stata prevista, in accordo con il Ministero del tesoro, appunto per rendere possibile l'approvazione del provvedimento, una scansione più precisa dell'erogazione degli assegni per il periodo dal 1986 al 1991.

Altre modifiche sono di natura assolutamente minimale, come quella relativa ai beneficiari degli adeguamenti, al punto 4 dell'articolo 1, che viene meglio esplicitato rispetto alla normativa precedente.

All'articolo 2, concernente la copertura finanziaria, si propone una modifica degli stanziamenti, che risultano essere di 20, 26 e 37 miliardi di lire rispettivamente per gli anni 1989, 1990 e 1991. Complessivamente la somma prevista ammonta a 83 miliardi, rispetto agli 80 stabiliti precedentemente.

Il testo che esaminiamo è stato formulato in perfetta aderenza – né poteva essere altrimenti – al parere espresso dalla V Commissione bilancio. Propongo, pertanto, di aderire a quest'impostazione al fine di dare una risposta, anche se non tempestiva, alle istanze dei pensionati di guerra, una risposta auspicata da tempo anche dalle forze politiche presenti in questa Commissione e seguita con molta apprensione nel corso del processo non del tutto felice e lineare attraverso il quale si è snodato l'*iter* del provvedimento.

Non credo di dover aggiungere altro se non raccomandare, semmai ve ne fosse bisogno – mi pare che gli orientamenti dei diversi gruppi rispetto al provvedimento siano stati espressi in modo chiaro anche in altri momenti – l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NOVELLO PALLANTI. Desidero formulare due osservazioni, una di metodo e l'altra di merito.

Per quanto riguarda il metodo, non so se sia accettabile, per la nostra Commissione, ricevere un parere da parte della Commissione bilancio nei termini in cui è stato formulato. In altre circostanze la suddetta Commissione si è espressa facendo rilevare la non congruità della copertura finanziaria degli oneri derivanti dai provvedimenti. Ora, invece, ha espresso un parere favorevole ma condizionato a precisi contenuti. Non mi sembra un atteggiamento corretto, perché sostanzialmente si tratta di una riscrittura totale dell'articolato che la Commissione lavoro aveva inoltrato alla Commissione bilancio per il prescritto parere. Quest'ultima ha la facoltà di rilevare la non congruità della copertura, ma non può espropriarci di un potere e di un diritto che ci appartengono. La prego, signor presidente, di valutare in che modo sia possibile reagire a questo comportamento, affinché non si ripeta in futuro; in ogni caso, il gruppo comunista censura il modo in cui la Commissione bilancio ha formulato il proprio parere.

Per quanto riguarda la sostanza, il testo proposto dalla Commissione bilancio differisce da quello da noi elaborato nella decorrenza, che viene retrodatata da luglio a gennaio 1989. Tale anticipazione non vuol rappresentare certamente un re-

galo ai destinatari, ma tende a far entrare in funzione un meccanismo che dilaziona nel tempo gli effetti del provvedimento, prevedendo una rivalutazione graduale e non automatica dei trattamenti pensionistici di guerra nel triennio 1989-1991. Di fatto, la Commissione bilancio presenta una variazione alle modalità di rivalutazione, riducendo la parte rivalutabile negli anni 1990-1991 per far quadrare i conti: è questo il punto.

Verrebbe la tentazione di « rimandare la palla » alla Commissione bilancio, per una semplicissima ragione (per tranquillizzare i colleghi dico subito che non intendo farlo, ma voglio che la nostra posizione, che mi auguro sia propria anche degli altri gruppi, rimanga agli atti), perché tale Commissione cerca il modo di spendere meno di quanto lo stanziamento consentirebbe di fare. Avrei capito se avesse rilevato l'insufficienza dei fondi per finanziare questa proposta a favore dei pensionati di guerra o per le loro vedove, che da anni aspettano un atto di giustizia e di riparazione, sempre promesso in ogni circostanza ed occasione (il tricolore si sventola sempre e si osannano i sacrifici). Infatti, dato che si tratta del suo « mestiere », se lo stanziamento non fosse sufficiente non potrebbe fare altro. Ma così non è, e non capisco su quali basi si effettuino i conteggi, tenuto anche conto del fatto che in questa materia la spesa tende certamente a decrescere nel corso degli anni. La Commissione bilancio ha effettuato i suoi calcoli ed ha stabilito una spesa di 20 miliardi di lire (cioè l'intero stanziamento) nel 1989, di 26 per il 1990 e di 37 per il 1991. Perché 26 miliardi nel 1990, se ne sono previsti 30, e perché 37 nel 1991, se ne sono previsti 40? Ecco perché ho detto che verrebbe la voglia di dire che l'articolo è impreciso e che il testo deve essere rielaborato al fine di permettere l'ultilizzazione totale delle somme accantonate. Però, non ne vale la pena, soprattutto perché la vicenda dimostra la totale insensibilità del Governo e della Commissione bilancio rispetto a questo problema sociale che non avremmo dovuto trascinare così a lungo. Pertanto, rischieremmo di raggiungere soltanto il risultato negativo di rinviare ulteriormente la questione.

Se si approva questa legge, è perché così ha voluto la nostra Commissione. Non è mia intenzione piantare bandierine, sottolineando chi tra noi ha tenuto l'atteggiamento più coerente, perché sappiamo distinguere i comportamenti concreti; dico solo che è la Commissione che ha voluto il provvedimento! Mi si consenta tuttavia di rimarcare – pur confermando la nostra adesione al provvedimento stesso – come si sia sviluppato, nel corso di questi mesi, una specie di « tiro alla fune » che ha visto perdente il Governo, grazie alla tenacia ed alla caparbietà con le quali le associazioni interessate hanno insistito per l'approvazione della normativa, trovando nella Commissione « orecchie sensibili ».

Ripercorrendo le tappe del provvedimento, l'*iter* è iniziato il 16 giugno dello scorso anno, con l'approvazione in sede referente di un testo unificato che nel giro di una settimana avrebbe potuto essere trasferito in sede legislativa (alla quale tutti i gruppi si erano dichiarati favorevoli) ed approvato. Mancava soltanto l'adesione del Governo, assente in quella seduta. Solo il 14 luglio 1988, il Governo ha esternato la propria posizione, per bocca del sottosegretario per il tesoro, Carmelo Pujia, ribadendo « la contrarietà del suo dicastero per due ordini di motivi: per gli inevitabili riflessi sulle pensioni privilegiate dei grandi invalidi e per l'inidoneità dei mezzi per la copertura finanziaria ».

Il 18 gennaio di quest'anno, dopo un tentativo del Comitato ristretto per sbloccare la situazione, il sottosegretario per il bilancio e la programmazione economica, Angelo Picano, « rende noto alla Commissione che il Ministero del tesoro è contrario all'ulteriore *iter* del provvedimento perché teme gli oneri indiretti derivanti dal fatto che le pensioni di guerra sono agganciate a quelle ordinarie dei grandi invalidi per servizio, anche se la proposta di legge esclude esplicitamente tale esten-

sibilità ». In altri termini, il Governo teme qualcosa che sarebbe potuta avvenire, ma che in effetti non esisteva.

PRESIDENTE. Fu obiettato qualcosa alle affermazioni del sottosegretario?

NOVELLO PALLANTI. Sì: con il pensiero, frasi che non si possono dire; con la voce, in modo urbano.

La vicenda continua, e si arriva alla fine a far quadrare il cerchio. Mancando qualche miliardo alla copertura finanziaria, per la taccagneria con la quale il Governo si è posto di fronte al provvedimento, si escogitò, favorevole il relatore, di far slittare di sei mesi la decorrenza dello stesso, per poter finalmente chiudere la partita. Ma neppure questa soluzione è andata bene! Fatti i conti con il regolo calcolatore, il Governo ha scoperto che manca, forse per mezzo miliardo, la copertura finanziaria. Esprime pertanto un parere riformulato nel senso proposto dal relatore.

Ho voluto ripercorrere l'*iter* del provvedimento in modo che ognuno, se oggi la legge finalmente sarà varata, possa valutare e giudicare i fatti. Per quanto ci riguarda, esprimiamo il nostro assenso, non perché convinti che il testo che abbiamo di fronte rappresenti il meglio – sarebbe stato più opportuno approvarlo nella primitiva formulazione, lo scorso anno – ma in quanto non vogliamo procrastinare ulteriormente la conclusione del provvedimento, pur ritenendoci legittimati a chiedere alla Commissione bilancio un riesame, per non correre il rischio di fare il gioco di chi ha manovrato per non far approvare la legge.

Per questi motivi, ribadendo che avremmo voluto un testo diverso, voteremo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. Desidero particolarmente ringraziare il collega Pallanti, che ha ricordato le tappe del travagliato *iter* del provvedimento, per la disponibilità del suo gruppo all'approvazione del nuovo testo da me predisposto.

È vero che esiste una redistribuzione un po' anomala delle poste finanziarie nel triennio, ma è altrettanto vero che vengono previsti tre miliardi in più rispetto a quanto individuato nel precedente testo del 12 aprile 1989. Nella rimodulazione della spesa, rispetto alle precedenti previsioni, ciò che si perde negli anni 1990 e 1991 lo si riguadagna nel 1989.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sottolineo l'importanza del principio che viene sancito con questo provvedimento. In occasione dell'esame della legge n. 656 del 1986 ci siamo chiesti se procedere o meno all'adeguamento automatico sul cosiddetto montante, che avrebbe comportato una spesa di oltre 500 miliardi; ciò non era possibile, per cui si decise di rinviare la soluzione ad un provvedimento successivo.

È vero che il Governo non era favorevole al precedente testo unificato, ma è anche vero che i fatti di cui è stata riportata la cronistoria erano antecedenti alla formazione del bilancio 1989, nell'ambito del quale si sono poi quantificate determinate spese che sono state inserite nel fondo globale, in base alle valutazioni effettuate in quel momento.

Vi è stato, ancora prima della formulazione del testo oggi al nostro esame, un intervento del Governo in questa Commissione contro la vostra proposta di far decorrere i benefici dal 1° luglio 1989, in quanto, con la modulazione individuata nel triennio di applicazione della normativa, la copertura sarebbe stata sufficiente solo per il 1989 e non anche per gli anni successivi. È stato così inventato il meccanismo dello scaglionamento dell'adeguamento, stabilendo altresì una data dopo la quale non occorre ricorrere alla legge, in quanto il principio trova definitiva affermazione.

Si deve tener conto di questi aspetti; forse il metodo è insolito, ma credo non esistesse altra strada per attuare un mec-

canismo così complicato come quello dell'adeguamento automatico delle pensioni.

Raccomando pertanto l'approvazione del testo presentato dal relatore, al fine di fissare un punto di partenza importante per i pensionati di guerra.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo unificato presentato dal relatore. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio).

1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra).* —

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni:

a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e P, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) l'indennità *una tantum* di cui al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

c) l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1ª categoria di cui al secondo comma dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e dodicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;

f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

g) il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.

2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà, e negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986, e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1. ».

2. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in quanto applicabili, si estende anche agli assegni annui per adeguamento automatico, corrisposti ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1ª categoria, sugli assegni accessori corrispondenti agli analoghi assegni accessori percepiti dai grandi invalidi di guerra.

3. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra e dei grandi invalidi per servizio, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 20, 26 e 37 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NOVELLO PALLANTI. Per quanto riguarda le mie affermazioni in merito al « risparmio », di cui ha parlato il Governo, rispetto agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria, il relatore, onorevole Pisicchio, ha cercato di correggere i dati da me citati, ma probabilmente lo ha fatto alla luce di altri elementi estranei alla legge finanziaria. Pertanto, ribadisco che il finanziamento previsto è di ben 20, 30 e 40 miliardi di lire rispettivamente per il 1989, 1990 e 1991, laddove il provvedimento che oggi stiamo discutendo prevede una scansione in 20, 26 e 37 miliardi di lire. Pertanto, la conclusione è che, rispetto agli stanziamenti, si utilizzano 7 miliardi in meno.

Comunque, ciò nonostante, ribadisco il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente titolo del testo unificato: « Adeguamenti automatici degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Prima di procedere alla votazione finale vorrei chiarire, in merito alla questione sollevata dall'onorevole Pallanti, che attiene essenzialmente ad una ragione di metodo, che sono perfettamente d'accordo e che provvederò, forte anche dell'orientamento espresso dalla Commissione, a far presente alla Commissione bilancio la sottolineatura relativa al fatto

che l'emendamento contenuto nel parere da essa formulato avrebbe dovuto essere apportato in questa sede. Già in altre occasioni abbiamo avuto modo di sollevare la questione opportunamente rilevata dal collega Pallanti. Mi farò interprete di questo nostro unanime orientamento nei confronti della Commissione bilancio.

Apprezzo il fatto che il collega abbia resistito alla tentazione, che peraltro è venuta anche ad altri commissari, di rinviare il provvedimento alla Commissione bilancio, perché all'esterno di quest'aula le categorie interessate al provvedimento hanno manifestato una preferenza per la rapida approvazione del testo oggi in esame.

Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Rosini ed altri (1183); Piro ed altri (197); Fiori (1073); Orciari ed altri (2946); Pazzaglia ed altri (3597) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio » (1183-197-1073-2946-3597):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Hanno votato *sì*	23
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Balbo, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Calvanese, Diaz, Gelpi, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Mancini Vincenzo, Manna, Migliasso, Motetta, Pallanti, Pellegatti, Pisicchio, Rebecchi, Samà, Sanfilippo, Sapienza e Vazzoler.

Si è astenuto:

Russo Franco.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 18 settembre 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO